

COMUNE DI CAMPEGINE
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 43 DEL 28/11/2022

OGGETTO:

**APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER ADESIONE ALL'UFFICIO
UNICO DELL'AVVOCATURA DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA, PERIODO
2023-2027**

=====
L'anno DUEMILAVENTIDUE addì VENTOTTO del mese di NOVEMBRE alle ore 21:00 nella Sala delle Adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria – seduta Pubblica di prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

<u>Cognome e Nome</u>	<u>Qualifica</u>	<u>Presenza</u>
Spano' Alessandro	Presidente	P
Mendrano Giusy	Consigliere	P
Bonazzi Stefania	Consigliere	P
Mazzali Cecilia	Consigliere	P
Singh Harpreet	Consigliere	A
Arata Luigi	Consigliere	P
Zanichelli Nicolo'	Consigliere	P
Conti Mattia	Consigliere	P
Righi Ivan	Consigliere	P
Artioli Giuseppe	Consigliere	P
Fontanesi Daniele	Consigliere	P
Magnani Simona	Consigliere	A
Simonazzi Diego	Consigliere	P

Presenti: 11	Assenti: 2
--------------	------------

Con l'assistenza del Segretario Comunale Dott. Giuseppe D'urso Pignataro.
Il Sig. Dott. Alessandro Spanò, nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e constatato per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto su indicato.

C.C. N. 43 DEL 28.11.2022

Presenti n. 11 Consiglieri

Omissis

IL CONSIGLIO

PREMESSO che:

- la legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'art.2 comma 12, ha previsto espressamente la possibilità per gli enti locali di istituire uffici unici di avvocatura per lo svolgimento in maniera coordinata di funzioni e servizi relativi ad attività di consulenza, difesa e rappresentanza in giudizio, mediante la predisposizione di apposite convenzioni ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO che:

- la legge 7 aprile 2014, n. 56 ha riformato le Province trasformandole in Enti di secondo livello che prestano attività di supporto tecnico amministrativo agli enti locali;
- la legge regionale Emilia Romagna n. 13/2015 riconosce all'art. 6 il ruolo delle Province per il governo di area vasta e al successivo articolo l'art. 7, incentiva il ricorso dei Comuni all'esercizio in forma associata dei procedimenti attinenti le funzioni in materia di contratti pubblici, assistenza legale, gestione del personale, servizi informatici, accesso alle risorse dell'Unione europea, informazione e comunicazione istituzionale o di altre attività di supporto all'esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni o delle loro Unioni;
- la Provincia di Reggio Emilia ha in pianta organica personale in possesso della necessaria abilitazione ai sensi dell'art. 23 della legge professionale forense (legge 31 dicembre 2012, n. 247) e intende farsi promotrice dell'esercizio associato delle funzioni di consulenza, difesa e rappresentanza in giudizio, attualmente svolte dal proprio Ufficio Avvocatura;
- a seguito di ripetuti contatti, diversi comuni e unioni della Provincia hanno manifestato interesse al rinnovo dell'adesione all'Ufficio Unico dell'Avvocatura della Provincia di Reggio Emilia;

VISTA la Delibera di Consiglio n.42 del 28/11/2019 ad oggetto "Costituzione ufficio unico dell'avvocatura della provincia di Reggio Emilia - adesione in convenzione" con cui si disponeva l'adesione all'ufficio unico dell'avvocatura della provincia di Reggio Emilia per il periodo 01/01/2020-31/12/2022;

DATO ATTO dell'imminente scadenza della Convenzione in essere e della necessità di procedere al rinnovo;

VISTO l'allegato schema di convenzione finalizzato a regolare la costituzione, il funzionamento e le modalità di adesione all'Ufficio Unico dell'Avvocatura della Provincia di Reggio Emilia e ritenuto adeguato allo scopo, tenuto conto anche delle osservazioni pervenute dai comuni stessi;

RILEVATO in particolare:

- a) che il contributo associativo annuo è fissato, come riportato nella determinazione provinciale 545 del 23/06/2022, per i comuni a € 0,30 per abitante, mentre per le unioni esso verrà determinato caso per caso tra € 0,10 e € 0,20 per abitante in relazione al numero dei servizi conferiti all'unione dai comuni;
- b) che l'importo del contributo a carico delle unioni verrà determinato in sede di sottoscrizione della convenzione sulla base dei criteri prima indicati;
- c) che l'art. 8, che prevede la possibilità di costituire un elenco di professionisti cui i comuni possano attingere per affidare eventuali incarichi esterni, ha natura facoltative e che l'ente intende avvalersi di questa opportunità;

DATO ATTO che il costo per l'adesione alla nuova Convenzione e le principali condizioni sono rimaste uguali alla Convenzione in scadenza;

PRESO ATTO che la durata della nuova Convenzione è prevista in cinque anni a decorrere dall'1/01/2023 e pertanto fino al 31/12/2027, fatto salvo il diritto di ogni ente di recesso unilaterale alle condizioni descritte in convenzione;

VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 ed in particolare rilevata la propria competenza ai sensi dell'art. 42;

VISTI i pareri espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267, dal Responsabile del Settore Affari Generali e Finanziari in merito alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;

Con voti unanimi e favorevoli legalmente espressi;

D E L I B E R A

- 1) **DI ADERIRE** all'Ufficio Unico dell'Avvocatura della Provincia di Reggio Emilia, approvando lo schema di convenzione, che ne regola la costituzione, il funzionamento e le modalità di adesione, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- 2) **DI TRASMETTERE** il presente atto alla Provincia di Reggio Emilia per il seguito di competenza.

IL CONSIGLIO

IN CONSIDERAZIONE dell'urgenza che riveste l'esecuzione del presente atto;

Con voti unanimi e favorevoli legalmente espressi;

D E L I B E R A

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 c. 4 del d.lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto a norma di legge

Il Sindaco

Dott. Alessandro Spanò

Il Segretario Comunale

Dott. Giuseppe D'urso Pignataro



Comune di Campegine

Provincia di Reggio nell'Emilia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 45 DEL 16/11/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER ADESIONE ALL'UFFICIO UNICO DELL'AVVOCATURA DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA, PERIODO 2023-2027

Si esprime Parere Favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. B) del D.L. 174/2012

Motivazioni/Annotazioni:

Campegine lì, 24/11/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario

**I SETTORE: AFFARI GENERALI -
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE
RISORSE**

BATTINI CORRADO / InfoCamere S.C.p.A.



Comune di Campegine

Provincia di Reggio nell'Emilia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 45 DEL 16/11/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER ADESIONE ALL'UFFICIO UNICO DELL'AVVOCATURA DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA, PERIODO 2023-2027

Si esprime Parere Favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. B) del D.L. 174/2012

Annotazioni:

Campegine lì, 24/11/2022

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**

BATTINI CORRADO / InfoCamere S.C.p.A.

COMUNE DI CAMPEGINE
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

PUBBLICAZIONE

Si attesta che la deliberazione n. 43 del 28/11/2022 è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio comunale on-line e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dall'art. 124, 1° comma, D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000.

Campegine, li 01/12/2022

SEGRETARIO COMUNALE
D'URSO PIGNATARO GIUSEPPE /

InfoCamere S.C.p.A.

Dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dal 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n.267/2000.

Campegine, li 28/11/2022

SEGRETARIO COMUNALE
D'URSO PIGNATARO GIUSEPPE /

InfoCamere S.C.p.A.

La presente deliberazione è affissa all'albo pretorio on-line del Comune di Campegine per la pubblicazione dal 01/12/2022 al 16/12/2022
E' divenuta ESECUTIVA il 28/11/2022 ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18-08-00 n.267.

Campegine, li 01/12/2022

SEGRETARIO COMUNALE
D'URSO PIGNATARO GIUSEPPE /

InfoCamere S.C.p.A.

Convenzione
per la costituzione dell'ufficio comune per l'assistenza legale
denominato "Ufficio Unico Avvocatura della Provincia di Reggio Emilia"

ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge 24.12.2007, n. 244 e
dell'art. 30 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267

Il giorno _____

Tra

la **Provincia di Reggio Emilia**, con sede legale in Reggio Emilia, Corso Garibaldi, 59, codice fiscale: 00209290352, rappresentata dal _____, in esecuzione della deliberazione consiliare n. ____ del _____,

e

il **Comune di Campegine** con sede legale in Piazza Caduti del Macinato 1, codice fiscale: **80000690356** rappresentato da _____ in esecuzione della deliberazione consiliare n. ____ del _____.

Premesso che:

- la legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'art. 2, comma 12, ha previsto espressamente la possibilità per gli enti locali di istituire uffici unici di avvocatura per lo svolgimento in maniera coordinata di funzioni e servizi relativi ad attività di consulenza, difesa e rappresentanza in giudizio, mediante la predisposizione di apposite convenzioni ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267;

Preso atto che:

- la legge 7 aprile 2014, n. 56 ha riformato le Province trasformandole in Enti di secondo livello, che prestano attività di supporto tecnico amministrativo agli enti locali;
- la legge regionale Emilia-Romagna 30.07.2015, n. 13 riconosce all'art. 6 il ruolo delle Province per il governo di area vasta e al successivo art. 7 incentiva il ricorso dei Comuni all'esercizio in forma associata dei procedimenti attinenti le funzioni in materia di contratti pubblici, assistenza legale, gestione del personale, servizi informatici, accesso alle risorse dell'Unione europea, informazione e comunicazione istituzionale o di altre attività di supporto all'esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni o delle loro Unioni;
- la Provincia di Reggio Emilia ha in pianta organica personale in possesso della necessaria abilitazione ai sensi dell'art. 23 della legge professionale forense (legge 31 dicembre 2012, n. 247) e intende farsi promotrice dell'esercizio associato delle funzioni di consulenza, difesa e rappresentanza in giudizio, funzioni attualmente svolte dal proprio Ufficio Avvocatura;
- conseguentemente, a seguito dello specifico interesse manifestato da alcuni Comuni, con deliberazione del Consiglio provinciale n. 28 del 28.11.2019 è stato costituito l'Ufficio Unico Avvocatura della Provincia di Reggio Emilia cui hanno aderito, con deliberazione dei rispettivi organi consiliari, n. 26 Comuni e n. 4 Unioni;
- il rapporto convenzionale che regola la costituzione e il funzionamento dell'Ufficio Unico Avvocatura della Provincia di Reggio Emilia cesserà di avere efficacia il 31.12.2022;
- poiché diversi enti hanno manifestato l'interesse a proseguire nell'esercizio associato delle funzioni di consulenza, difesa e rappresentanza in giudizio, con le stesse modalità fin qui seguite, con deliberazione del Consiglio provinciale n. ____ del _____ è stato approvato il nuovo schema

per l'adesione all'Ufficio Unico Avvocatura della Provincia di Reggio Emilia per il quinquennio 2023-2027;

- il Comune di Campegine (dell'Unione dei Comuni Val d'Enza) ha valutato opportuna e funzionale ai propri obiettivi l'adesione all'Ufficio Unico Avvocatura della Provincia di Reggio Emilia e pertanto con deliberazione consiliare n. ___ del _____ ha approvato il relativo schema convenzionale autorizzando il competente responsabile alla sua sottoscrizione;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto

1. La Provincia di Reggio Emilia e il Comune di Campegine sottoscrivono la presente convenzione al fine di costituire l'ufficio comune per l'assistenza legale denominato "**Ufficio Unico Avvocatura della Provincia di Reggio Emilia**" con sede presso la Provincia di Reggio Emilia (in seguito anche: "Ufficio").

2. Oggetto della convenzione è lo svolgimento a favore degli enti convenzionati, delle seguenti attività:

- a) consulenza in ordine all'applicazione degli istituti normativi e contrattuali, nei casi in cui il Segretario Comunale/Provinciale/Unionale - o chi lo sostituisce - ravvisi il concreto ed immediato pericolo dell'insorgere di una controversia;
- b) difesa stragiudiziale nelle eventuali controversie, in particolar modo per nelle procedure stragiudiziali di mediazione e negoziazione assistita;
- c) difesa e rappresentanza in giudizio davanti alle autorità giudiziarie di ogni ordine e grado, nelle controversie tributarie, civili e amministrative e davanti ai collegi arbitrali;
- d) supporto nella predisposizione di atti di denuncia o di querela;
- e) limitatamente a situazioni particolari, preventivamente valutate di concerto con gli organi di governo degli enti, la costituzione di parte civile in procedimenti penali.

3. Gli enti aderenti alla convenzione concordano di individuare nella Provincia di Reggio Emilia l'ente capofila e convengono che tutti i provvedimenti necessari per l'organizzazione e il regolare funzionamento dell'Ufficio siano adottati dalla stessa Provincia.

4. Su richiesta dell'ente convenzionato, e compatibilmente con i carichi di lavoro dell'Ufficio, la convenzione trova applicazione anche nei procedimenti in cui non è richiesta obbligatoriamente l'assistenza di un avvocato.

5. Salvo espressa e diversa volontà dell'ente convenzionato, la convenzione si applica ai procedimenti giudiziari attivati a decorrere dal giorno 01.01.2023.

6. Salvo espressa e diversa volontà dell'ente convenzionato, per i procedimenti giudiziari avviati prima del giorno 01.01.2023 la convenzione non si applica ai successivi gradi di giudizio.

7: E' fatta salva l'ordinaria prosecuzione delle attività di consulenza e di causa per gli enti aderenti alla precedente convenzione 2020-2022.

8. Nel caso in cui l'ente aderente non intenda proseguire il rapporto convenzionale oltre il termine di efficacia della presente convenzione, l'Ufficio - su richiesta dell'ente stesso - porta a termine le procedure giudiziarie già avviate, fino alla nomina di un nuovo difensore per il successivo grado di giudizio.

Art. 2 - Affidamento dell'incarico di patrocinio legale

1. L'Ufficio assicura agli enti convenzionati la difesa e la rappresentanza in giudizio nelle controversie giurisdizionali avanti ogni autorità giudiziaria o collegio arbitrale, tanto in qualità di convenuto-resistente quanto di attore-ricorrente.

2. Il mandato per la costituzione e la rappresentanza in giudizio è conferito per ogni singola controversia mediante provvedimento espresso, deliberato secondo quanto previsto dalle norme statutarie o regolamentari di ciascun ente convenzionato.

3. Resta facoltà dell'ente convenzionato decidere, con atto motivato, di affidare l'incarico di patrocinio legale ad un professionista esterno, nel rispetto della normativa vigente.

4. Nei casi di particolare complessità della controversia, di conflitto di interesse tra gli enti convenzionati o a fronte di temporanei eccezionali carichi di lavoro, l'Ufficio comunica tempestivamente all'ente convenzionato i motivi che rendono impossibile l'assunzione dell'incarico.

Art. 3 - Organizzazione del personale e delle risorse

1. La struttura dell'Ufficio comprende avvocati iscritti nell'elenco speciale annesso all'Albo Professionale e personale amministrativo di supporto.

2. Il personale viene assegnato all'Ufficio dall'ente capofila, in base ad accordi tra gli enti convenzionati.

3. L'Ufficio è dotato di piena autonomia organizzativa e funzionale e si relaziona direttamente con gli organi posti al vertice della struttura amministrativa degli enti convenzionati.

4. Ferma restando la permanenza del rapporto organico e di servizio con l'ente di appartenenza, il personale assegnato all'Ufficio è legato da rapporto funzionale di servizio con gli enti convenzionati per i quali opera, nei limiti e secondo le disposizioni della presente convenzione.

5. I costi di funzionamento dell'Ufficio – fatto salvo quanto previsto dall'art. 4 – sono posti a carico dell'ente capofila.

Art. 4 – Norme finanziarie *(articolo specifico per i Comuni: contributo fisso pari a € 0,30/abitante/anno)*

1. I costi sostenuti dall'ente capofila per l'Ufficio sono ripartiti tra gli enti convenzionati in proporzione alla dimensione demografica e al carico di lavoro generato, nella misura di € 0,30 annui per abitante per le prestazioni rese al Comune.

2. Il contributo di cui al comma precedente dà diritto all'ente convenzionato a ricevere tutte le prestazioni di cui al precedente art. 1; limitatamente alle prestazioni di difesa e rappresentanza in giudizio di cui all'art. 1, comma 2 lett. c), il contributo si intende forfettariamente commisurato nel quinquennio a tredici procedimenti per i comuni con meno di 8.000 abitanti, a quindici procedimenti per i comuni con popolazione tra gli 8.000 e i 12.000 abitanti, a venti procedimenti per i comuni con più di 12.000 abitanti. Ulteriori procedimenti, oltre a quelli sopra conteggiati, possono essere attribuiti all'Ufficio con un contributo a carico dell'ente convenzionato forfettariamente determinato in € 1.000,00 per procedimento.

3. Ai fini del presente articolo, il numero degli abitanti è riferito al censimento permanente della popolazione.

4. In caso di adesione in corso d'anno, la convenzione è efficace dal primo giorno del mese successivo a quello della sottoscrizione, con riduzione proporzionale degli importi e delle prestazioni.

Art. 4 – Norme finanziarie *(articolo specifico per le Unioni: contributo fisso pari a € 0,10/abitante/anno nel caso in cui tutti i Comuni dell'Unione abbiano aderito; fino a € 0,10 abitante/anno, in rapporto al numero dei Comuni dell'Unione aderenti alla convenzione e alla dimensione dei servizi conferiti all'Unione stessa)*

1. I costi sostenuti dall'ente capofila per l'Ufficio sono ripartiti tra gli enti convenzionati in proporzione alla dimensione demografica e al carico di lavoro generato, nella misura di € _____ annui per abitante per le prestazioni rese all'Unione.
2. Il contributo di cui al comma precedente dà diritto all'ente convenzionato a ricevere tutte le prestazioni di cui al precedente art. 1; limitatamente alle prestazioni di difesa e rappresentanza in giudizio di cui all'art. 1, comma 2 lett. c), il contributo si intende forfettariamente commisurato nel quinquennio a venti procedimenti. Ulteriori procedimenti, oltre a quelli sopra conteggiati, possono essere attribuiti all'Ufficio con un contributo a carico dell'ente convenzionato forfettariamente determinato in € 1.000 per procedimento.
3. Ai fini del presente articolo, il numero degli abitanti è riferito al censimento permanente della popolazione.
4. In caso di adesione in corso d'anno, la convenzione è efficace dal primo giorno del mese successivo a quello della sottoscrizione, con riduzione proporzionale degli importi e delle prestazioni.

Art. 5 – Compensi professionali

1. L'Ufficio cura il recupero delle spese legali liquidate dall'autorità giudiziaria in favore degli enti convenzionati.
2. Con la sottoscrizione delle presente convenzione, tali crediti sono ceduti all'ente capofila, che provvede all'incasso delle somme sul proprio bilancio.
3. Dedotte le spese e gli oneri nella misura di legge, le somme incassate sono utilizzate per la corresponsione agli avvocati specificatamente incaricati di ogni singolo affare degli emolumenti professionali (secondo quanto stabilito dal "Regolamento per il funzionamento dell'avvocatura provinciale", approvato con Deliberazione del Consiglio provinciale n. 80 del 29.12.2014).

Art. 6 - Spese di domiciliazione e per consulenze tecniche

1. Sono a carico dell'ente convenzionato le spese sostenute per la domiciliazione presso altri professionisti al di fuori del Foro di Reggio Emilia.
2. Sono carico dell'ente convenzionato le eventuali spese di contributo unificato e di imposta di bollo e di registro e gli eventuali compensi per consulenti tecnici nominati dall'Ufficio o di quelli nominati dall'Autorità Giudiziaria, qualora poste a carico dell'ente stesso, oltre agli eventuali costi diretti di trasferta.
3. L'individuazione di consulenti di parte è congiuntamente decisa dall'ente convenzionato e dall'Ufficio.
4. Sono inoltre a carico degli enti convenzionati gli oneri derivanti dalla condanna al risarcimento del danno o dal pagamento di spese legali a favore delle controparti in caso di soccombenza.
5. L'ente aderente provvede al rimborso delle spese vive sostenute dall'Ufficio entro 30 giorni dalla rendicontazione e relativa richiesta, tenuto conto di quanto disposto dal giudice in merito al riparto delle spese.
6. Anche ai fini della determinazione del fondo rischio contenziosi, l'Ufficio informa tempestivamente l'ente aderente in merito all'andamento delle cause e alle eventuali esigenze di accantonamento.

Art 7 - Modalità di svolgimento dell'attività

1. Gli enti convenzionati assicurano la predisposizione degli atti necessari a garantire l'efficace e tempestiva esecuzione dell'attività dell'Ufficio; nello specifico, provvedono alla trasmissione del mandato alla lite e della deliberazione di incarico, all'inoltro di relazioni, memorie, copia degli atti impugnati e ogni utile documento relativo alla causa, nei termini concordati con l'Ufficio.

2. L'Ufficio rilascia il parere previsto dalla legge sulle transazioni che definiscono controversie per le quali ha ricevuto specifico mandato alla lite e per tutte le altre ritenute di maggiore rilevanza.
3. L'ente convenzionato individua al proprio interno un referente, che salvo specifici accordi è il segretario Comunale/Unionale, che costituisce il tramite tra l'ente convenzionato e l'Ufficio, fatta eccezione per specifiche e puntuali esigenze di assistenza legale manifestate dal Sindaco/Presidente dell'Unione.

Art. 8 – Elenco professionisti.

Nel caso di affidamento di incarico a legale esterno secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 3 e comma 4, qualora la Provincia istituisca un elenco dei professionisti per i servizi legali a cui affidare l'incarico di difesa in giudizio, gli enti convenzionati possono avvalersi di tale elenco, in alternativa a proprie procedure di individuazione.

Art. 9 – Trattamento dati

Limitatamente alle finalità di cui alla presente convenzione, l'Unione aderente costituisce la Provincia di Reggio quale responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2018/679, regolando i reciproci rapporti sulla base dell'accordo, allegato sub a), che, costituendone parte integrante e sostanziale, si intendo sottoscritto unitamente alla presente convenzione.

Art. 10 – Durata e recesso

1. La decorrenza dell'efficacia della presente convenzione è fissata al giorno 01.01.2023; la stessa convenzione ha durata quinquennale ed è rinnovabile.
2. Gli enti convenzionati possono recedere dalla presente convenzione con decorrenza dal giorno 1° gennaio di ognuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027, dando comunicazione alla Provincia, con un preavviso di almeno 30 gg., dell'avvenuta adozione della deliberazione consiliare di recesso.
3. In caso di recesso anticipato ai sensi del precedente comma 2 resta fermo l'obbligo per l'Ufficio di portare a termine eventuali incarichi già affidati, salvo venga deliberata da parte dell'ente convenzionato la sostituzione del difensore.

Art. 11 – Adesioni

1. Gli enti sottoscrittori danno atto che la presente convenzione è aperta all'adesione di altri enti del territorio provinciale.

Per la Provincia di Reggio Emilia
Il Presidente Giorgio Zanni

Per il Comune di Campegine
Il Sindaco/Presidente _____

Documento sottoscritto in modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.